www.adapt.it, 27 maggio 2010

Apprendistato professionalizzante: un rebus irrisolto

di Lisa Rustico

Dopo quasi due anni di attesa, lo scorso 14 maggio è stata depositata la sentenza della Corte Costituzionale in materia di apprendistato. Una sentenza, la n. 176/2010, che avrebbe dovuto fare chiarezza sulle molte – e delicate – questioni aperte e che, tuttavia, non offre alcun contributo pratico alla soluzione del rebus dell'apprendistato professionalizzante privando anzi aziende e giovani delle (poche) certezze che erano state garantire con la novella del 2008. Al punto che non poche associazioni di categoria hanno ora suggerito di bloccare le assunzioni in apprendistato in attesa dei necessari chiarimenti. Chiarimenti che, mancando un centro decisionale unitario, certo tarderanno a venire.
La Consulta è intervenuta in risposta ai ricorsi di ben otto Regioni che avevano ritenuto in contrasto con la Costituzione il "canale parallelo" di formazione esclusivamente aziendale per l'apprendistato professionalizzante. Una alternativa – autonoma, operante in regime di piena sussidiarietà – alla offerta formativa regionale per gli apprendisti che, invece, si era spesso rivelata inadeguata ai fabbisogni delle imprese e alle esigenze dei giovani perché lacunosa, quando non del tutto assente.
Il "canale parallelo" (regolamentato dal comma 5-*ter* dell'art. 49 del d.lgs. n. 276/2003 introdotto dal d.l. n. 112/2008) demandava ai contratti collettivi la definizione stessa di che cosa fosse la "formazione esclusivamente aziendale" e le sue modalità operative, per ciascun profilo professionale: come fare formazione, per quante ore, come riconoscere e certificare la qualifica professionale ottenuta al termine del percorso formativo. Un deciso passo in avanti per rendere effettiva e di qualità la formazione in apprendistato. Una opportunità che alcuni accordi collettivi avevano recepito innescando, ancorché in via residuale, un fermento sociale volto a fare dell'apprendistato uno strumento utile alle imprese e una leva per l'inserimento qualificato dei giovani nel mercato del lavoro.
La Consulta avrebbe quindi dovuto rispondere ai molti interrogativi aperti, tra cui, innanzitutto, la legittimità costituzionale del "doppio canale" di formazione: un percorso che, del resto, sembrava suggerito da un precedente pronunciamento della stessa Corte Costituzionale (si veda la sentenza n. 50/2005). E proprio pochi giorni fa è arrivata la sentenza. Dalle prime interpretazioni sembra chiudersi il "canale parallelo" di formazione in apprendistato: i profili formativi sono rimessi alle intese tra le Regioni e le parti sociali mentre rimane la possibilità di fare formazione esclusivamente aziendale, quale opzione formativa che i contratti collettivi possono regolamentare sotto il controllo e con lo stimolo delle Regioni.
La tanto attesa sentenza della Corte, per quanto forse ineccepibile sul piano formale, rispetto alla vaga formulazione del riparto di competenze contenuto nella riforma del Titolo V della Costituzione, non sembra tuttavia fornire, su un piano sostanziale, quelle certezze di cui hanno bisogno gli operatori giuridici e gli operatori economici nel decidere se e come assumere un giovane.
Si fa pertanto fatica a comprendere quale soddisfazione possano ora avere le Regioni vittoriose, in questo ennesimo contenzioso con lo Stato, in una situazione che le vede oggettivamente incapaci (anche per l'assenza di sufficienti risorse) di regolare e gestire l'apprendistato. Così come non serve denunciare enfaticamente la piaga del precariato e gli alti tassi di disoccupazione giovanile e

dispersione scolastica, dimenticando che siamo l'unico Paese in Europa che, da oltre 15 anni, non riesce a far decollare uno strumento di qualità per l'inserimento professionale dei giovani nel mercato del lavoro.

Lisa Rustico
Assegnista di ricerca
Università di Modena e Reggio Emilia
e Adapt *Research Fellow*